



Regione Molise

Servizio Centrale Unica di Committenza



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI:
ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TECNICI che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi del progetto denominato “Interventi finalizzati al miglioramento
dell’efficienza della rete idrica comunale”: rilievi, restituzioni, monitoraggi da
remoto, ricerca perdite, assistenza tecnica.

DISCIPLINARE DI GARA

(Allegato B)

CIG: 6630031AA7
CUP: F91E14000120001

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto , importo a base di gara, durata.

L'appalto ha per oggetto: ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TECNICI che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto denominato "Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale": rilievi, restituzioni, monitoraggi da remoto, ricerca perdite, assistenza tecnica.

Importo a base di gara: € 72.000,00 di cui € 68.955,84 soggetti a ribasso e € 3.044,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa IVA).

Articolo 1.1 Durata dell'appalto.

La durata del servizio è fissata in 730 giorni naturali e consecutivi, dalla data di stipula dell'accordo quadro e si intende indicata in via presuntiva; pertanto la stessa potrebbe essere minore in dipendenza del raggiungimento del limite massimo dell'importo dell'affidamento ovvero in dipendenza dei termini delle fasi procedurali dell'APQ "Sistema Idrico, Fognario e Depurativo" sottoscritto dalla Regione Molise il 04 agosto 2015.

Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno far pervenire all'indirizzo dell'Amministrazione appaltante riportato nel bando, entro il termine perentorio indicato nella Sezione IV punto IV.3.4) del Bando, a mezzo strumenti correnti di corrispondenza (raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, raccomandata espresso) o con consegna a mano, un plico, i cui documenti dovranno essere redatti in lingua italiana come condizione di ricevibilità, recante:

- il mittente, con indicazione dell'indirizzo esatto, completo di numero di telefono, fax e PEC della concorrente se singola - di tutte le imprese in caso di R.T.I. o consorzi occasionali non costituiti al momento della presentazione dell'offerta; dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti costituito prima della presentazione dell'offerta,
- la dicitura: "Offerta per l'affidamento dei Servizi tecnici che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto denominato "Interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica comunale": rilievi, restituzioni, monitoraggi da remoto, ricerca perdite, assistenza tecnica".

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il numero di protocollo apposto dal competente ufficio regionale, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 10:00 alle ore 13:00 da lunedì al venerdì, e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il lunedì ed il mercoledì, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Non si farà luogo all'apertura degli involucri non debitamente sigillati e non firmati sui lembi di chiusura o privi dell'indicazione del mittente o che siano pervenuti dopo il termine indicato, così come non si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte, che non siano parimenti debitamente sigillati e firmati.

Il plico deve contenere – a pena di esclusione - al suo interno 3 (tre) buste, idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A" - Documentazione di gara

"B" - Offerta tecnica

"C" - Offerta economica

Precisazioni e prescrizioni sulla documentazione

- ciascun modello deve essere compilato in ogni sua parte, con evidente segno in modo da rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni.
- le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei titolari, ma in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.

NB: Troverà applicazione quanto previsto dal comma 9 dell'art.83 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, che obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo art. 45 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 che testualmente recita:

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

3.1. Requisiti di ordine generale.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del *Codice delle leggi antimafia*, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis comma 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3.2. Requisiti di idoneità professionale - di capacità economica e finanziaria - capacità tecnica e organizzativa.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- 3.2.1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale.
- 3.2.2) fatturato annuo globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del bando di gara, pari ad almeno l'importo a base di gara;
- 3.2.3) fatturato minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del bando di gara, specifico per servizi analoghi a quelli in appalto e afferenti la mappatura, l'analisi del funzionamento, il monitoraggio, il telecontrollo, la ricerca perdite nelle reti idriche pari ad almeno euro 50.000,00;

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- 3.2.4) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto di servizi, analoghi a quelli in appalto, di importo non inferiore all'importo dei servizi in appalto e comprendente le seguenti attività minime: la mappatura, l'analisi del funzionamento, il monitoraggio, il telecontrollo, la ricerca perdite fisiche nelle reti idriche.
- 3.2.5) disporre, alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organigramma (comprendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con

contratto a tempo indeterminato) di almeno un tecnico con più di cinque anni di esperienza specifica in tutte le attività delle fasi dei servizi in appalto;

3.2.6) disporre, alla data di scadenza del bando, nel proprio organigramma (comprendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed i collaboratori a contratto) di almeno altri tre tecnici di cui:

- un tecnico con esperienza pari o maggiore di cinque anni di esperienza specifica nelle attività di una o più fasi dei servizi in appalto;
- un tecnico con esperienza pari o maggiore di due anni nelle attività di una o più fasi dei servizi in appalto;
- un tecnico con esperienza pari o maggiore di due anni in una sola o più attività dei servizi in appalto;

3.2.7) possedere, alla data di scadenza del bando, di almeno delle seguenti risorse materiali:

- le dotazioni di sicurezza per operare in spazi confinati quali pozzetti della rete idrica;
- un cercaservizi per localizzare il tracciato delle condotte metalliche e non metalliche interrate;
- un cercachiusini per localizzare i chiusini metallici occultati dalla pavimentazione stradale o dal terreno;
- uno stetoscopio elettronico per la prelocalizzazione delle perdite idriche fisiche;
- un geofono per la localizzazione elettroacustica delle perdite fisiche;
- un correlatore per la localizzazione delle perdite fisiche;
- tre registratori di dati (datalogger) per immagazzinare i dati di misura;
- tre trasduttori di pressione.

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico di cui ai precedenti punti 3.2.2) e 3.2.3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria nella misura minima del 60% e da ciascuna delle imprese mandanti ognuna nella misura minima del 40%.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 3.2.4), deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti.

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Articolo 5 - Documentazione da presentare.

Busta n. 1 Riportante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" e quanto indicato all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

5.1. Dichiarazione (è preferibile l'uso dell'allegato modello denominato "C")

sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, del quale riporta il testo integrale:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli

20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue:

- a) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);

Nota bene:

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).

I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

- b) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa **(è preferibile l'uso dell'allegato modello denominato "D"):**

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;

- c) il concorrente **(è preferibile l'uso dell'allegato modello denominato "E"):**

- ☐ attesta che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente lettera b);

- ☐ in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui alla precedente lettera b):

- d) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

- e) che l'Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (indicare tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all'Impresa con riferimento all'INPS e all'INAIL):

- INAIL sede di _____ Numero _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INPS sede di _____ Numero _____
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
- f) di avere una dimensione aziendale pari a n. _____ dipendenti e di applicare il CCNL _____;
- g) le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto *dall'articolo 105 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50* sono: _____;
- h) (per le cooperative) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;
- i) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l'esatta ragione sociale del/dei consorzi ai quali l'impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); oppure (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.
- j) dichiara di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi ed attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire il ribasso offerto;
- k) di accettare tutte le norme del bando e del disciplinare di gara;
- l) di aver preso visione integrale del "Capitolato d'appalto e Schema di Accordo quadro" e di accettare incondizionatamente tutte le norme in esso contemplate,
- m) di aver preso visione di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato d'appalto e schema di accordo quadro, ecc) e di averli compresi senza alcun dubbio e senza alcuna riserva; di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua prestazione e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto; di aver compiuto i sopralluoghi conoscitivi verificando le condizioni in cui si dovrà svolgere il servizio e tutti gli elaborati di gara;
- n) dichiara che l'offerta verrà formulata tenendo conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e di impegnarsi, altresì, come misura di salvaguardia dei livelli occupazionali, ad assorbire il personale nella misura e per le mansioni indicate nel "Capitolato d'appalto e Schema di Accordo quadro";
- o) di disporre, sin dal momento dell'assunzione del servizio, di tutti gli automezzi necessari all'espletamento del servizio stesso e di garantirne la perfetta esecuzione;
- p) di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro sancite dal D.Lgs.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche;
- q) di accettare che ogni, eventuale, comunicazione da parte della Amministrazione Appaltante venga inviata, salvo diversa, specifica prescrizione della normativa vigente, a mezzo Telefax, al recapito _____ con l'impegno a tenere attivo ed efficiente l'apparecchio telefax, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione;
- r) di accettare che l'Amministrazione appaltante e Contraente si riservi piena ed incondizionata facoltà di procedere a verifiche ai sensi dell'art. 71 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000 circa la veridicità delle condizioni autocertificate e dei documenti autenticati ;
- s) dichiarazione che autorizzi l'Amministrazione Appaltante e Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, a trattare i dati forniti;
- t) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi indicati nel "Capitolato d'appalto e Schema di Accordo quadro".

Nota bene:

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

5.2. "PASOIE" di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASOIE relativo all'impresa ausiliaria;

5.3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all'articolo 3.2. (*Requisiti di idoneità professionale - di capacità economica e finanziaria - capacità tecnica e organizzativa*) del presente disciplinare di gara, l'impresa dovrà presentare la seguente documentazione:

5.3.1 Dichiarazione (è preferibile l'uso dell'allegato modello denominato "F") concernente:

- fatturato annuo globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del bando di gara, pari ad almeno l'importo a base di gara;
- fatturato minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la scadenza del bando di gara, specifico per servizi analoghi a quelli in appalto e afferenti la mappatura, l'analisi del funzionamento, il monitoraggio, il telecontrollo, la ricerca perdite nelle reti idriche pari ad almeno euro 50.000,00;

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- l'esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto di servizi, analoghi a quelli in appalto, di importo non inferiore all'importo dei servizi in appalto e comprendente le seguenti attività minime: la mappatura, l'analisi del funzionamento, il monitoraggio, il telecontrollo, la ricerca perdite fisiche nelle reti idriche.
- Il possesso, alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organigramma (comprendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato) di almeno un tecnico con più di cinque anni di esperienza specifica in tutte le attività delle fasi dei servizi in appalto;
- il possesso, alla data di scadenza del bando, nel proprio organigramma (comprendente esclusivamente i titolari, i direttori tecnici, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed i collaboratori a contratto) di almeno altri tre tecnici di cui:
 - un tecnico con esperienza pari o maggiore di cinque anni di esperienza specifica nelle attività di una o più fasi dei servizi in appalto;
 - un tecnico con esperienza pari o maggiore di due anni nelle attività di una o più fasi dei servizi in appalto;
 - un tecnico con esperienza pari o maggiore di due anni in una sola o più attività dei servizi in appalto;
- il possesso, alla data di scadenza del bando, di almeno delle seguenti risorse materiali:
 - le dotazioni di sicurezza per operare in spazi confinati quali pozzetti della rete idrica;
 - un cercaservizi per localizzare il tracciato delle condotte metalliche e non metalliche interrate;
 - un cercachiusini per localizzare i chiusini metallici occultati dalla pavimentazione stradale o dal terreno;
 - uno stetoscopio elettronico per la prelocalizzazione delle perdite idriche fisiche;
 - un geofono per la localizzazione elettroacustica delle perdite fisiche;

- un correlatore per la localizzazione delle perdite fisiche;
- tre registratori di dati (datalogger) per immagazzinare i dati di misura;
- tre trasduttori di pressione.

5.4. Garanzia provvisoria

I soggetti partecipanti dovranno dare una garanzia provvisoria a favore della Amministrazione contraente pari al 2 % dell'importo posto a base di gara pari ad **€ 1.440,00** sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente il tutto ai sensi *dell'articolo 93 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50*. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti

dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (rectius: art. 104) del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

5.5. Per i **raggruppamenti temporanei di imprese** già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- **scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
- **procura** conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui all'articolo 5.1. devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui all'articolo 5.3.1. devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

5.6. In caso di **avvalimento dei requisiti** di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:

- a) una **dichiarazione del concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una **dichiarazione del concorrente** circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) una **dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- f) **in originale o copia autentica il contratto** con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

- g) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**, dal quale discendono i medesimi obblighi.

La documentazione di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.

Busta n. 2 Riportante la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" e quanto indicato all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l'offerta riferita al merito tecnico del servizio.

Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, deve essere composta dai seguenti documenti:

- la "Qualificazione" che deve riportare esclusivamente:
 - le esperienze, con indicazione dei relativi importi fatturati, riferite esclusivamente ai servizi pertinenti con l'oggetto dell'appalto e resi nel triennio antecedente la data di scadenza del bando;
 - l'elenco dei tecnici di cui all'articolo 5.3.1. del presente disciplinare, che saranno impegnati nei servizi con indicazione del nominativo, del titolo di studio e anno di conseguimento, l'eventuale iscrizione ad albi professionali, le specifiche competenze con riferimento a quelle richieste per lo svolgimento dei servizi, gli anni di esperienza specifica, la mansione che svolgerà nell'ambito dei servizi
 - i curricula dei tecnici di cui al punto precedente;
 - l'elenco degli strumenti e delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5.3.1. del presente disciplinare con indicazione dei numeri di matricola e/o del numero di serie o di altro elemento identificativo;
- la "Relazione" contenente gli elementi ritenuti qualificanti, in base ai criteri del presente disciplinare e del capitolato d'appalto. La Relazione dovrà essere composta da un massimo di 40 pagine A4 rilegate (per pagina si intende ciascuna delle facciate di un foglio). La Relazione non dovrà avere allegati (per allegati s'intende: documenti rilegati separatamente).

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel "Capitolato d'appalto e Schema di Accordo quadro", pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce e per esteso da parte del legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di RTI non ancora costituito, essa dovrà essere sottoscritta in calce e per esteso da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al raggruppamento. In caso di RTI già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto individuato come mandatario. In caso di Consorzi e GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, l'offerta tecnica deve specificare le parti o quote del servizio che saranno eseguite dai singoli prestatori.

La mancata sottoscrizione in calce dell'offerta tecnica sarà causa di esclusione.

Busta n. 3 Riportante la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" (**è preferibile l'uso dell'allegato modello denominato "G"**) e quanto indicato all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

L'offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve contenere il ribasso unico percentuale, in cifra e lettere, da applicarsi su tutti i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari dei servizi posti a base d'appalto.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione Contraente.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta deve essere corredata dalla specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50.

L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica sarà causa di esclusione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 6 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art.48 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Articolo 7 - Criteri di aggiudicazione.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

<i>elementi di valutazione</i>	<i>punteggio massimo</i>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla Amministrazione Appaltante ai sensi dell'articolo 77, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri e sub-criteri di cui al seguente prospetto:

<i>Criterio</i>	<i>Sub-Criterio (Requisiti)</i>	<i>Punteggio massimo</i>
Capacità tecnica	W1 Esperienza, attrezzature, qualifica del personale tecnico del concorrente: principali e più significativi servizi analoghi a quelli in appalto eseguiti nel triennio antecedente la data di scadenza del bando, possesso delle specifiche attrezzature tecniche idonee ad eseguire l'appalto richiesto, curricula professionali dei tecnici che saranno impegnati nei servizi	35
	W2 Metodi e organizzazione offerti per l'esecuzione dei servizi	45
Prezzo	A Ribasso unico da applicarsi all'Elenco prezzi unitari a base di	20

gara	
	totale 100

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata con la formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

Con i coefficienti $V(a)_i$ attribuiti discrezionalmente da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. Tali coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula bilineare di cui alla tabella seguente con il coefficiente X pari a 0,85.

Tabella - Formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0,85;

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il risultato di tali operazioni va moltiplicato per il punteggio massimo attribuito all'offerta economica.

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato d'appalto e schema di accordo quadro, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza ANAC sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito

link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASO" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.

La procedura di gara, come già precisato, verrà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri sopra indicati.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso _____ il giorno _____, alle ore _____ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso _____ in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con congruo anticipo prima della data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- (iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- (v) in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità fissate nel precedente art. 7.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione verifica le offerte anormalmente basse, applicando le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nell'art. 97 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dall'Amministrazione appaltante in nome e per conto dell'Amministrazione contraente.

Il concorrente aggiudicatario resta vincolato per effetto della presentazione dell'offerta stessa mentre l'aggiudicazione non sarà impegnativa per la Stazione appaltante finché non sia intervenuto l'atto di aggiudicazione definitivo ai sensi di legge.

Articolo 10 - Adempimenti richiesti all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'Amministrazione contraente per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 11 - Subappalto.

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.

A norma dell'art. 105 comma 13 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 12 - Accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, il diritto di accesso è differito in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- alle offerte e al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Articolo 13 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Si informa che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e si indicano i riferimenti di legge per il trattamento dei dati:

- Responsabile del trattamento per l'Amministrazione Appaltante si individua nella persona del Dott. Giocondo Vacca domiciliato per la carica presso la Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza – Via Giovannitti – 86100 Campobasso.
- Responsabile del trattamento per l'Amministrazione Contraente si individua nella persona del Geom. Carlo Maddaluni domiciliato per la carica presso il Comune di Vinchiaturò (CB) – Ufficio Tecnico – Piazza Municipio, 1 – 86019 Vinchiaturò (CB).

Articolo 14 - Norme diverse.

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 40, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Eventuali chiarimenti, che potranno essere chiesti entro 10 giorni naturali e consecutivi prima della data di scadenza, verranno pubblicati sul sito web della Regione Molise - Centrale Unica di Committenza - www.regione.molise.it

RESTA INTESO CHE:

- la procedura di gara sarà espletata ai sensi del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 e del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti non abrogate;
- la verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione avverrà tramite il sistema AVCPASS;
- a norma dell'art. 209, comma 2, del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito dal punto IV.3.4) del Bando di gara o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- trascorso il termine fissato dal punto IV.3.4) del Bando di gara l'offerta presentata non è più revocabile e non può, quindi, essere ritirata dall'impresa;
- trascorso il termine fissato dal punto IV.3.4) del Bando di gara, inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- la documentazione prescritta nel presente bando, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso l'Amministrazione appaltante a qualsiasi titolo;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino, abrasioni, cancellature o correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;

- in caso di offerte uguali si procederà a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida;
- il verbale di aggiudicazione conseguente a gara non costituisce contratto, che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- il contratto conterrà, a pena di nullità assoluta, l'impegno da parte dell'impresa aggiudicataria ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni normative previste all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche,
- sono a carico della ditta tutti gli oneri e le spese contrattuali.

L'offerente rimane impegnato con la presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione Contraente non assumerà alcun obbligo se non dopo l'approvazione degli atti di gara.

Responsabile del Procedimento per la stazione appaltante:

Dott. Giocondo Vacca – Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza – Via Giovannitti
86100 Campobasso - tel. +39 0874429810 - fax +39 0874429813
regionemolise@cert.regione.molise.it

Responsabile del Procedimento per la stazione contraente:

Geom. Carlo Maddaluni – Comune di Vinchiaturò (CB) - Piazza Municipio,1
86019 Vinchiaturò (CB) - tel. +39 087434132 - fax +39 087434765
comune.vinchiaturocb@legalmail.it

Campobasso, lì _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giocondo Vacca